



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –  
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

Anno IV Ottobre 2015 n. 44

**DOCUMENTAZIONE**

**PUBBLICAZIONI**

**LEGISLAZIONE  
ACCORDI**

**SENTENZE  
QUESITI  
EVENTI**

**UIL ITAL SERVIZI**

**COLLABORIAMO**

**come ricevere  
INFORMAZIONI  
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

**SEMINARIO UIL: JOB ACTS E DLGS 81/08****Modifiche sul DL 81/08 apportate dai decreti attuativi del Jobs Act**

Pubblichiamo una nota di commento ai Testi definitivi dei Decreti Legislativi attuativi del Jobs Act in riferimento alle modifiche su Salute e Sicurezza sul Lavoro. Inoltre, una tabella con i testi originali del Decreto

**SEMINARIO UIL SSL: «STRATEGIE SULLA PREVENZIONE E MODIFICHE DEL JOBS ACT»**

Al fine di approfondire e valutare le modifiche apportate dal Jobs Act al Decreto Legislativo 81/08 ed in generale al sistema complessivo di prevenzione, la UIL ha organizzato un Seminario in data 28 ottobre 2015 con una relazione introduttiva di Marco Lupi Responsabile SSL UIL Servizio Politiche Sociali e Sostenibilità. I lavori sono stati coordinati dalla Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto con le relazioni del Dott. Paolo Onelli - Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro; dell'Ing. Ester Rotoli - Direttore Centrale Prevenzione INAIL; del Prof. Stefano Bellomo - Docente Univ. Perugia; di Guglielmo Loy - Segretario Confederale UIL e di Gilberto De Santis - Presidente ITAL.

**ROSETO: ORMAI È EMERGENZA, SI VARI UN PIANO STRAORDINARIO**

“Ormai è un'emergenza. Le morti sul lavoro continuano e purtroppo con numeri drammaticamente in crescita in tutta Italia”. Commenta così la Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto gli incidenti mortali odierni sul lavoro, in Sicilia e nelle Marche.

“La Uil ritiene non più rinviabile la messa in campo di un Piano straordinario sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, a partire da maggiori ispezioni con particolare riguardo ai lavori in appalto e più investimenti in prevenzione, informazione e formazione.

E' necessaria - conclude la Segretaria Confederale - una azione mirata, coinvolgendo direttamente le parti sociali, in quanto solo con la conoscenza diretta delle problematiche dei luoghi di lavoro si può mantenere un alto livello di attenzione per una maggiore tutela dei lavoratori.

La UIL esprime il proprio cordoglio ai familiari delle vittime.”

**CONVENZIONI ILO 155 E 187 SALUTE E SICUREZZA LAVORO, GOVERNO APPROVA DISEGNO DI LEGGE**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.79 del 4 settembre 2015 ha approvato, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, un disegno di legge per la **ratifica delle convenzioni Ilo 155 e 187**.

Convenzioni Ilo sicurezza sul lavoro

In dettaglio il disegno di legge prevede di ratificare ed eseguire la [Convenzione Ilo sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155 del 1981](#), il conseguente [protocollo Ginevra del 22 giugno 2002](#) e infine la [Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n.187, 2006](#).

“**Gli obiettivi fondamentali degli Strumenti per i quali si chiede la ratifica** sono diretti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate”.

**Le ultime due Convenzioni ILO** ratificate dall'Italia risalgono al 2013, e sono la [189 – Lavoratori domestici, 2011](#) e la [MLC – Convenzione del lavoro marittimo, 2006](#) .

Questo l'elenco di [tutte le Convenzioni Ilo ratificate dal nostro Paese](#).

**Info:** Consiglio dei ministri 4 settembre 2015 n.79

Fonte [quotidiano sicurezza.it](#)

## **ROSETO: STRESS LAVORO CORRELATO DRAMMATICAMENTE DIFFUSO, MA SOTTOVALUTATO**

“Lo stress sul lavoro è ancora troppo sottovalutato nel nostro Paese”. E’ il commento della **Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto** nell’ambito della *Settimana Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro* dal 19 al 23 ottobre, che si concentra per quest’anno sulla sensibilizzazione per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali sui luoghi di lavoro. “Sono decisamente poche - prosegue Silvana Roseto - le aziende private e pubbliche che realizzano una corretta valutazione del rischio stress lavoro correlato, con l’adeguato coinvolgimento dei Lavoratori e soprattutto dei loro Rappresentanti RLS in tutto il percorso di analisi e rilevazione. E in numerosi casi si realizza solo formalmente e con insufficienti approfondimenti ed esigue analisi collegate alla complessiva Valutazione del Rischio

[http://www.uil.it/terziario/NewsSX.asp?ID\\_News=5805](http://www.uil.it/terziario/NewsSX.asp?ID_News=5805)

## **ELETTO LUCA VISENTINI SEGRETARIO GENERALE CES E ESTER LYNCH CON DELEGA ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Il 2 Ottobre u.s. a Parigi si è tenuto il congresso dei sindacati confederali europei CES. In tale Congresso è stato eletto **Segretario Generale della Confederazione Europea dei Sindacati Luca Visentini sindacalista della UIL**.

Luca e’ il primo Segretario Generale della CES di espressione UIL e per tutta la UIL questo è un grosso motivo di soddisfazione ed orgoglio. Il lavoro che Luca dovrà affrontare, con tutta la UIL a supporto, sarà molto arduo e difficile, con una situazione politica ed economica molto delicata, con una attenzione di conseguenza ai temi da noi seguiti come la salute e sicurezza sul lavoro che sarà difficile da far emergere.

Nella foto trovate la nuova squadra di Luca che avrà la responsabilità di guidare la confederazione europea dei sindacati, una squadra giovane con una importante presenza femminile. **La tematiche di salute e sicurezza sul lavoro sono state delegate ad Ester Lynch rappresentante del sindacato irlandese (seconda da destra)**. Sin dalla sua elezione si sono attivati contatti con la nostra **Segretaria Confederale Silvana Roseto, al fine di concordare linee di indirizzo e lavoro per una maggior tutela dei lavoratori e cittadini italiani ed europei**.

Auguriamo a Luca ad Ester ed alla squadra dei nuovi Segretari CES un buon lavoro.



**BANDO ISI 2015 PROGETTI DI INVESTIMENTO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza CIV dell'INAIL, ha deliberato la scorsa settimana in merito al Bando ISI 2015, ossia agli incentivi che l'INAIL mette a disposizione ogni anno, in attuazione del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., al quale possono concorrere le aziende che intendono investire in sicurezza. Si tratta di progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa ispirati alla Responsabilità Sociale delle Imprese; progetti di formazione, volti a sensibilizzare i lavoratori alle problematiche riguardanti la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in accordo ai principi della Responsabilità Sociale delle Imprese.

<http://www.uil.it/documents/circ56%20bando%20ISI.pdf>

**TESTO COORDINATO DLGS 81/08 AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2015**

Pubblicato on-line dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la versione aggiornata del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le ultime modifiche.

<http://www.uil.it/documents/DGLS81.08.pdf>

**PUBBLICAZIONI****RISCHI SALUTE E SICUREZZA LAVORO PICCOLE E MICRO IMPRESE, UN APPROFONDIMENTO EU-OSHA**

**Il 28 luglio Eu-Osha** ha pubblicato sul proprio sito un lungo approfondimento dedicato alle piccole imprese e alla propria gestione della sicurezza sul lavoro. Quante sono le piccole aziende in Europa, quali sono le maggiori difficoltà che riscontrano quotidianamente, come può l'Agenzia europea supportare tali necessità. *Fonte Quotidiano sicurezza.it*

*Info: salute e sicurezza nelle piccole e micro imprese*

**CULTURA DELLA SICUREZZA LAVORO NELLE SCUOLE, I RISULTATI DEL BANDO MEMORY SAFE**

**42 vincitori**, 203 candidature, 1300 istituti scolastici ed enti coinvolti. Indire ha pubblicato i **risultati e le graduatorie del bando Memory Safe**, bando indetto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il finanziamento del Ministero del Lavoro, per favorire la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole italiane. Sono 4 i milioni stanziati dal bando. Ora i 42 vincitori avranno tempo fino al **30 giugno 2016** per attuare quanto preventivato.

*Fonte Quotidiano Sicurezza.it*

**BANDO ADOTTA UNA TUTA. ADOTTA LA SICUREZZA**

Adotta una tuta è una campagna del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP), promosso dal Comune di Milano - dall'ASL Milano - dalla Direzione Territoriale del Lavoro - dall'INAIL - dai Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di stimolare le aziende del territorio milanese ad avviare pratiche per il miglioramento della salute e della

sicurezza dei lavoratori e dei cittadini sia in ambito professionale sia negli ambienti di vita.

*Fonte CdL*

## **Bando ADOTTA UNA TUTA. ADOTTA LA SICUREZZA**

### **LA SICUREZZA NELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA E DELLA RISTORAZIONE**

Indicazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. Focus su organizzazione di lavoro, regolamentazione dell'orario, rischi ergonomici, movimentazione dei carichi e attività di reception. Un documento prodotto in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, "Informazioni utili sulla sicurezza sul lavoro in imprese dell'industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri

*Fonte Punto sicuro*

### **I RISCHI PER LA SALUTE NEL SETTORE DELLA STAMPA INDUSTRIALE**

Nella rivista ISL è stato pubblicato tempo fa un approfondimento dedicato al settore della stampa.

*Fonte: INCA*

Numero 2 /2014 - I rischi per la salute nel settore della stampa industriale .

### **IL RISCHIO BIOLOGICO NEL COMPARTO SANITARIO**

Pubblicato il n.4/2015 I I Working Papers di Olympus - Il rischio biologico nel comparto sanitario

### **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE IMPRESE**

*Fonte Olympus*

Luigi Pastorelli, Il modello di organizzazione e gestione nelle imprese, 4 maggio 2015

### **LA NUOVA STAGIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI SUL LAVORO: IL SETTORE TESSILE IN ASIA**

*Fonte OLYMUS*

2015 - Francesco d'Ovidio, La nuova stagione delle norme internazionali sul lavoro: il caso del settore tessile in Asia Meridionale, Urbino, 30 marzo 2015

### **LA SICUREZZA DEL LAVORO TRA NORMATIVA E REALTA'**

*Fonte Olympus*

2015 - Vito Sabatelli, La sicurezza sul lavoro fra normativa e realtà, 23 marzo 2015

### **ASFALTATORI E RISCHI**

*Fonte Olympus*

INAIL, Asfaltatori I profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi, marzo 2015

### **STRESS MODELLO EXCEL U.S.R. BASILICATA**

L'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata ha sviluppato un metodo operativo per la valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato nelle scuole, caratterizzato dall'adozione di un'ottica di genere fin dalla valutazione preliminare.

Il metodo consente di ottenere risultati conformi a quanto previsto nelle Indicazioni della Commissione consultiva, emanate con lettera circolare del Ministero del Lavoro (prot.15/segr/ 0023692 del 18.11.2010), anticipando nella valutazione preliminare elementi della valutazione approfondita in ottica di genere.

La metodologia offre la possibilità dell'intera valutazione introducendo così rilevanti elementi di novità rispetto ad altri metodi. Essa si basa sull'applicazione interattiva dei seguenti strumenti:

- 1) Una GRIGLIA DI RACCOLTA DI DATI OGGETTIVI, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” (o “sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato (la griglia deve essere compilata dal GdV).
- 2) Una serie di QUESTIONARI SOGGETTIVI da somministrare – in forma anonima – al personale (docente e non docente) e che consentiranno la compilazione informatizzata delle CHECK LIST, che indagano le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento.
- 3) L’individuazione delle MISURE PREVENTIVE che scaturiscono dall’uso della Check List e dall’analisi dei questionari (deve essere frutto di discussione e di condivisione in seno al GdV, ampliato a tutti i componenti del S.P.P.).

L’elaborazione dei dati è in **Excel**

Fonte **ICHUB**

[clicca qui](#)

### **EU-OSHA, “NAPO IN... SITUAZIONI DA SHOCK!”**

***Un nuovo film di Napo mostra come affrontare i rischi elettrici al lavoro.***

L’elettricità è una presenza essenziale e familiare nella vita quotidiana, anche nei luoghi di lavoro, ma se non si osservano norme di comportamento corrette può avere effetti gravi e persino mortali sui lavoratori e causare danni alle cose.

Adottando alcune semplici precauzioni, si può ridurre in maniera significativa il rischio di folgorazione quando si lavora con o nelle vicinanze di elementi in tensione. “**Napo in... situazioni da shock!**” descrive i pericoli e i rischi elettrici più diffusi e suggerisce alcune regole di prevenzione e sicurezza. Questo film, come tutti i film di Napo, si propone di sensibilizzare il pubblico sui rischi nei luoghi di lavoro, stimolare la discussione e portare all’adozione di prassi di lavoro più sicure. Chi è Napo?

Napo è l’eroe dell’omonima serie di cartoni animati. Rappresenta simbolicamente la figura del lavoratore, indipendentemente dal ramo industriale o dal settore professionale. Napo non è legato a una professione o a un ambiente di lavoro specifico, la sua personalità e il suo aspetto fisico rimangono costanti in tutti i video. Napo è una persona qualunque, non è né buono né cattivo, né giovane né vecchio. In altre parole, è culturalmente neutro. È un lavoratore volonteroso, che può cadere vittima di situazioni che sfuggono al suo controllo, ma è anche in grado di identificare pericoli o rischi e sa dare ottimi consigli per migliorare la sicurezza e l’organizzazione del lavoro.

Napo è un personaggio simpatico e accattivante, capace di forti reazioni ed emozioni. Quando è infastidito, annoiato o innamorato è, come si suol dire, un libro aperto. Chiunque, quindi, può identificarsi in lui, dal giovane lavoratore a quello impiegato in azienda già da diversi anni.

Fonte: **EU-OSHA**

### **COME PREVENIRE LO STRESS LAVORO-CORRELATO CON LE AVVENTURE DI NAPO**

Napo e le sue avventure sbarcano nuovamente al Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini per consentire ai visitatori dell’evento di fare la sua conoscenza e, soprattutto, di apprendere, in maniera intelligente e umoristica le principali nozioni di base della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro.

Napo e lo stress lavoro correlato

L’argomento affrontato nelle nuove avventure del popolare personaggio della sicurezza è lo stress lavoro-correlato e, più in generale, i rischi psicosociali, tema anche della campagna europea 2014/2015 lanciata dall’Agenzia europea (Eu-Osha) per la sicurezza e salute sul lavoro di Bilbao.

Realizzato in collaborazione con gli omologhi Istituti di prevenzione europei tedesco (DgUV), francese (Inrs) e austriaco (AuVA), col supporto della stessa Agenzia europea, il ciclo delle avventure di Napo viene riprodotto e diffuso in Italia dall’Inail, in qualità di Focal point nazionale Eu-Osha. Stress lavoro-correlato: dalle cause alle soluzioni per

prevenirlo. Nel breve filmato presentato al Meeting Napo farà la scoperta, così, di alcune fra le cause all'origine dello stress lavoro-correlato: richieste eccessive, pressioni lavorative continue, condotte e comportamenti inaccettabili, indicazioni contraddittorie che portano ad errori, affaticamento, burnout, esaurimento e scarse performance professionali. Oltre alla denuncia di questa condizione così complessa e faticosa, nel corto - indirizzato a tutti i settori lavorativi - vengono indicate, sempre grazie alle immagini di Napo e dei suoi compagni di avventura, le possibili soluzioni per migliorare i livelli di benessere e di salute nelle aziende.

Il tutto anche allo scopo di favorire la discussione su alcune problematiche di maggiore interesse per lavoratori, manager e addetti alla sicurezza.

*Fonte necsi.it*

[Articolo tratto dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it)  
Vai al sito [>>](http://www.napofilm.net)

### **SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA, NELL'ALLEVAMENTO, SEI OPUSCOLI INAIL**

Pubblicata da Inail una nuova serie di opuscoli per la prevenzione negli ambienti di lavoro agricoli. **Sei opuscoli**, ideati a supporto del P.N.A., che su altrettante tematiche chiave del settore, elencano condizioni di rischio delle mansioni e degli spazi, prassi utili alla prevenzione degli infortuni, norme e scadenze per l'uso in regola di macchinari e prodotti fitosanitari. Questo l'elenco completo degli opuscoli

- Allevamento bovino;
- Allevamento suini;
- Mungitura
- Patentino trattori agricoli o forestali;
- Revisione periodica delle macchine agricole;
- Deposito, stoccaggio dei prodotti fitosanitari”.

La serie è stata curata da Inail Direzione centrale prevenzione – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Mipaaf (Direzione generale dello sviluppo rurale – Disr III) e Coordinamento tecnico delle regioni.

## LEGISLAZIONE - ACCORDI

### **NOVITÀ SULLA SICUREZZA IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI**

È stata recepita con il D.Lgs. 145/2015 la direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Il comitato per la sicurezza delle operazioni a mare e i principi generali di gestione del rischio. Fonte Punto sicuro

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145 - Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (15G00159)

Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

### **INTRODUZIONE ALLA SICUREZZA CHIMICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Un documento dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per favorire la sicurezza chimica e la conoscenza dei regolamenti europei nelle piccole e medie imprese. Gli attori della catena di approvvigionamento e i regolamenti REACH, CLP e BPR. Fonte Punto Sicuro

Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA,

*Fonte Puntosicuro*

“La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”

## **REGIONE LAZIO: IL NUOVO SITO DEDICATO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

È online il sito del Comitato Regionale di Coordinamento Lazio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il CO.Re.CO, presieduto dall'assessore al lavoro, **Lucia Valente**.

**Uno strumento per sviluppare progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** Il Comitato si occuperà di indirizzare e programmare le attività di vigilanza e di prevenzione promuovendo attività di formazione, informazione e comunicazione, ma non solo. Tra le competenze del Comitato c'è anche quella di raccogliere e analizzare le informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, fornendo supporti operativi e tecnici per ridurre infortuni e malattie da lavoro.

**Un luogo dedicato a cittadini, imprese, e lavoratori,** dove potranno trovare le informazioni, la normativa e tutti gli aggiornamenti in merito alla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, con la possibilità di inviare quesiti e segnalazioni. Vai qui per consultare il sito



*Fonte: Regione Lazio*

## **ISPEZIONI: AUMENTANO LE IRREGOLARITÀ RISPETTO AL 2014**

Scrivono il ministero in una nota che i risultati conseguiti nel I° semestre confermano **una costante ed incisiva azione ispettiva**, che sull'intero territorio nazionale ha registrato 75.890 accessi ispettivi, cui vanno aggiunti 3.882 accertamenti in materia di Cassa Integrazione Straordinaria, di Cassa Integrazione in deroga, di Contratti di Solidarietà e di Patronati. La contestazione di illeciti riguarda **40.449 aziende**, con un tasso di irregolarità di circa il 59% delle imprese ispezionate, con un sensibile aumento rispetto al primo semestre dell'anno precedente. È stato contestato l'impiego di **18.215 lavoratori "in nero"** e sono state **sospese 3.873 aziende** per l'utilizzo di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento dell'accesso. Altre rilevanti violazioni riscontrate nel periodo da gennaio a giugno 2015 hanno riguardato l'accertamento di **fenomeni interpositori e appalti illeciti** (3.416 lavoratori) e comportato la riqualificazione di rapporti di lavoro fittizi (3.834). Inoltre, sono state contestate numerose **infrazioni in materia di orario di lavoro** (4.499), con un sensibile aumento, rispetto al corrispondente semestre dell'anno 2014 e **in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, con 13.330 violazioni prevenzionistiche riscontrate. Il Ministero del Lavoro indica anche un notevole incremento delle **irregolarità, di natura penale**, relative alla tutela delle **lavoratrici madri** e all'impiego di lavoratori extracomunitari clandestini. Nella nota sono anche riportati i dati sulla vigilanza straordinaria in occasione della stagione estiva.

*Fonte Insic*

## **MINISTERO DEL LAVORO: PROTOCOLLO TRA ACI E ISPETTORATO DEL LAVORO**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota 13821 del 3 settembre 2015 , con la quale comunica, ai propri ispettori, la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa  tra Ministero e ACI, che consentirà agli ispettori del lavoro di **accedere con immediatezza alle informazioni contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per verificare la titolarità dei veicoli impiegati in attività produttive**.

Gli ispettori del lavoro potranno così **verificare, in tempo reale, la titolarità degli autoveicoli e confrontare queste informazioni con altre raccolte durante le ispezioni** o provenienti dalla consultazione di altre banche dati a disposizione.

La consultazione potrà risultare particolarmente utile nel caso di un'azione di vigilanza in settori quali l'agricoltura, l'edilizia, l'autotrasporto ed altri ad essi strutturalmente collegati quali, ad esempio, i servizi di logistica. In particolare, in edilizia o in agricoltura l'accesso al P.R.A. risulterà particolarmente efficace in tutte le azioni di contrasto al "caporalato" – che notoriamente si realizza attraverso l'intermediazione di manodopera da trasportare e smistare nei diversi cantieri o terreni agricoli – o comunque ogniqualvolta sia necessario verificare la presenza di una determinata impresa nell'ambito di un sito produttivo.

*Fonte: Ministero del Lavoro*



**ACCORDO QUADRO TRA INAIL E CONFINDUSTRIA**

INAIL, Detpres 30 luglio 2015, n. 296 - Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL e Confindustria

**BONIFICHE, BONUS FISCALI, NUOVE DISCARICHE, MAGGIORI ACCESSI AL FONDO VITTIME: INTESA UNITARIA CON LA REGIONE PIEMONTE**

Definito tra la ANCI Regione Piemonte e CGIL CISL UIL un ampio programma d'interventi in materia di amianto.

*Fonte CDL*

Accordo sull'amianto in Piemonte

**LE «BUONE PRATICHE» IN AGRICOLTURA**

Siglato presso il Comune di Montepulciano dall'azienda Avignonesi e il Polo per la promozione della salute della Provincia di Siena (Asl 7, Inail, Direzione territoriale del lavoro, Provincia, associazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali) un protocollo per la salute e sicurezza nelle lavorazioni agricole.

("La buona pratica di Casole d'Elsa").

*Fonte sindacale*

**GIUBILEO, FIRMATE INTESE PER CANTIERI PIÙ SICURI**

In vista del Giubileo con l'apertura di molti cantieri a Roma, sono stati firmati due protocolli tra sindacati, Rlst, Comune e Asl, che mettono al centro la diffusione della cultura della prevenzione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti.

**SICUREZZA DEGLI OPERATORI IN MARE: PUBBLICATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/30/UE**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015, il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 145 recante "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE".

*Fonte Necsi*

Consulta il testo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 –

**PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE: LA LOMBARDIA AGGIORNA LE LINEE GUIDA**

La Regione Lombardia informa della pubblicazione del **Decreto G Sanità n.7661 del 23/9/2015** che riporta l'aggiornamento delle "Linee Guida Prevenzione Patologie Muscolo Scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori" approvate con l'allora **Decreto Direttore Generale Sanità n. 3958 del 22/04/2009**. In allegato troverete il testo completo del Decreto Dirigenziale 7661/2015 e delle Linee Guida.

*Fonte Banca Dati Sicuromnia*

LG\_Lombardi

**NUOVO DLGS N.81/2008 E SMI – VERSIONE AGGIORNATA A SETTEMBRE 2015**

Dal 25 settembre 2015 è disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive. **Novità in questa versione:**

- ↪ Corretto l'importo massimo previsto per l'ammenda all'art. 284 comma 1;
- ↪ Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all'interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
- ↪ Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;

- ✚ Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
- ✚ Abrogazione del comma 5 dell'art. 3, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
- ✚ Modifica dell'art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
- ✚ Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

Testo Unico Sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) E Appendice Normativa: Nuova Edizione – Aggiornamento Settembre 2015

### **AGENTI CHIMICI: UN MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La Regione Piemonte ha reso disponibile l'aggiornamento del modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici così come definiti al Titolo IX, capo I del D.lgs. 81/08. Le indicazioni fornite non si applicano, però, ai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene - Titolo IX, capo II del D.lgs. 81/08.  
*Fonte Necsì e [Articolo tratto dal sito [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)]*

- Scarica il modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte
- Quesiti e istruzioni per il corretto uso del modello (I parte - giugno 2015)
- Quesiti e istruzioni per il corretto uso del modello (II parte - agosto 2015)

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI PERSONALE ABILITATO VERIFICHE PERIODICHE, CIRCOLARE MINISTERO**

Publicata dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro la **circolare n.22 del 29 luglio 2015** con Chiarimenti concernenti il DI 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 s.m.i nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 14, del medesimo decreto legislativo.

*Fonte quotidiano [sicurezza.it](http://sicurezza.it)*

Info: [circolare 29 luglio 2015 abilitazione verifiche periodiche](#)

### **ISTITUITA LA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA SALUTE DELLA DONNA**

La Direttiva 11 giugno 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 184 del 10/08/2015. Istituzione della «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna».

E' indetta la «Giornata nazionale dedicata alla salute della donna» per il giorno 22 aprile di ogni anno. In occasione di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni di volontariato, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, l'attenzione e l'informazione sul tema del benessere della donna.

*Fonte: Gazzetta Ufficiale*

### **AMIANTO: BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEL CEMENTO-AMIANTO DAI LUOGHI DI LAVORO**

La Regione mette a disposizione delle imprese emiliano-romagnole nove milioni di euro per sostenere la qualificazione ambientale del sistema produttivo regionale promuovendo attraverso incentivi per la riqualificazione ambientale la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto dai luoghi di lavoro.

Fonte: Regione Emilia Romagna

### **SCUOLE: CHIARIMENTI SULLE BONIFICHE AMIANTO**

Sul [Portale ItaliaSicura](#) è stata riportata una nota di commento sul problema della **rimozione dell'amianto nelle scuole**: si fa riferimento ad i dati diffusi dalla [Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica](#) della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il Governo si starebbe impegnando con uno sforzo senza precedenti per la **sicurezza delle scuole**, che comprende anche le attività di rimozione dell'amianto: 400 milioni sono stati stanziati a giugno 2014

- in continuità con i 150 milioni del "*dl del Fare*" - per la sicurezza degli Istituti e in questi mesi oltre 1.600 cantieri sono aperti. Sui quasi 600 già conclusi, ben 186 hanno riguardato opere di bonifica. Tra tutti i cantieri aperti nell'Estate 2015, il 4,88% vede la rimozione integrale di elementi costruttivi considerati dalle recenti disposizioni di legge incompatibili con l'attività didattica.

Inoltre, si ricorda che il **monitoraggio resta costante**: viene svolta da parte degli Enti locali e delle Usi: dal 1994 e con Legge 257/1992 (sulla cessazione dell'uso di amianto), è stata istituita la figura del Responsabile amianto con compiti di controllo e coordinamento.

Fonte Insic

#### **Riferimenti normativi:**

*Delibera CIPE del 30 giugno 2014: Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali. (Delibera n. 22/2014). (GU S.G. n. 222 del 24-9-2014)*

### **ANAC: NEL BANDO L'OBLIGO DI INDICARE GLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI**

Il comunicato del Presidente, del 27 maggio 2015, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2015, comunica che le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l'obbligo per gli operatori economici di indicare espressamente nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali. L'Autorità, in data 2 settembre 2014, ha adottato il bando-tipo n. 2 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso". Al riguardo, in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, in attesa dell'adeguamento da parte dell'Autorità del bando-tipo n. 2, con il presente Comunicato si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.

1) **In tema di oneri di sicurezza aziendali**, in aderenza al disposto dell'art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice e all'orientamento giurisprudenziale all'epoca prevalente, l'Autorità ha espresso l'avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità. Sulla questione è recentemente intervenuta l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015** la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che l'obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un'interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, c. 4, del codice. L'Adunanza Plenaria ha precisato, dunque, che ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del Codice, l'omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un'ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta» per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella *lex specialis*, l'esclusione dalla procedura dell'offerta difettosa per l'inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014). Pertanto, al fine di garantire l'osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all'assenza dell'obbligo in questione, **le stazioni appaltanti** sono tenute a

prevedere nei bandi di gara l'obbligo degli operatori economici di **indicare espressamente nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali**. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l'opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice». **Anche nel modello di dichiarazione di offerta economica** allegato al bando le stazioni appaltanti dovranno prevedere espressamente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice. Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.

- 2) **In tema di soccorso istruttorio**, le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Fonte *Redazione Banca Dati Sicuromnia*

### **GARANTE PRIVACY: FACCIAMO CHIAREZZA SUI CONTROLLI A DISTANZA NEL JOBS ACT**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, su proprio sito internet, una lettera aperta con alcune riflessioni in materia di **controlli a distanza**, dopo le modifiche apportate dal Governo all'articolo 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Fonte *Dottrina per il Lavoro – DTL Modena*

Leggi la lettera

### **BANDO FIPIT SICUREZZA LAVORO E INNOVAZIONE TECNOLOGIA, GRADUATORIE E PROROGA**

Inail comunica che sono state pubblicate **alcune delle graduatorie finali regionali/provinciali** riguardanti l'assegnazione dei fondi previsti dall'ultima edizione del **bando per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'innovazione tecnologica**.

Per le graduatorie non pubblicate, è stata disposta una proroga del termine di istruttoria delle Commissioni al 30 ottobre 2015.

#### **Graduatorie 30 luglio 2015**

Le graduatorie già pubblicate riguardano le seguenti zone: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Valle D'Aosta.

Online su questo link ([Graduatorie regionali/provinciali](#)) è possibile consultarne i risultati, per zone e per **ognuna delle tre categorie**: agricoltura, edilizia, estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.

#### **Proroga**

Per quanto riguarda la proroga al 30 ottobre 2015 riguardante le altre graduatorie, è stata disposta con avviso pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n.175, del 30 luglio 2015](#).

Le zone interessate dalla proroga sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia.

Fonte [Quotidiano sicurezza.it](#)

Info:[bando Fipit 2014 graduatorie e proroga](#)

### **INAIL, IL NUOVO MODELLO OT24 - ISTANZE RIDUZIONE TASSO MEDIO TARIFFA 2016**

Pubblicato da Inail il nuovo modello per la presentazione delle domande per la riduzione del tasso medio di tariffa in relazione a **interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** dopo il primo biennio di attività.

Il nuovo modello potrà essere utilizzato nella **sessione del 2016**, in relazione quindi agli interventi adottati dalle aziende nel 2015.

Fonte *Quotidiano sicurezza.it*

Info: *Inail nuovo modello OT24*

### **INAIL: ECCO I NUOVI MINIMALI E MASSIMALI 2015-2016.**

Con la **Circolare del 3 settembre 2015 n.72**, l'Inail ha diffuso e diramato i nuovi importi relativi ai minimali e massimali delle retribuzioni imponibili decorrenti a far data dal **1 luglio 2015**, così come stabilito dal Decreto Ministeriale del 30 giugno 2015 con il quale sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale.

Pertanto, e in riferimento alle indicazioni già fornite con la Circolare Inail n. 38/2015, con decorrenza **1 luglio 2015** il nuovo minimale e il massimale retributivo per il calcolo del premio assicurativo è stabilito rispettivamente nelle misure di **€16.195,20** e di **€30.076,80**.

Nella circolare in esame sono anche indicati i nuovi valori imponibili minimi e massimi attinenti alle varie categorie di lavoratori.

Fonte *INAIL*

Circolare Inail del 3 settembre 2015 n. 72

## DOCUMENTAZIONE

### **GUIDA EU-OSHA AI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro EU-OSHA, ha pubblicato una guida ai finanziamenti europei per attività, iniziative o progetti relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo scopo della guida non è solo quello di fornire una panoramica completa delle possibili **fonti di finanziamento dell'UE** ma anche di fornire un sostegno finanziario per attività, iniziative e progetti relativi alla SSL.

Fonte *OSHA Europa*

Consulta la guida europea "EU-OSHA Funding Guide 2015"

### **LAVORATORI ANZIANI: PROGETTO EU-PILOT IN DISCUSSIONE AL PARLAMENTO UE**

EU OSHA comunica sul proprio sito della discussione in corso a **Bruxelles il 22 settembre**: esperti di SSL e rappresentanti della Commissione e delle parti sociali dell'UE avranno l'opportunità di discutere e convalidare i risultati dei lavori e di fornire il loro contributo per l'analisi finale, la cui pubblicazione è prevista per l'inizio del 2016.

Il progetto sui lavoratori anziani è del parlamento UE ma è stato affidato nel 2013 ad Eu-OSHA attraverso la Commissione europea: riguarda diverse tematiche quali invecchiamento, SSL e genere; politiche, strategie, programmi e azioni in materia di SSL; pratiche sul luogo di lavoro e sostegno per le imprese, nonché programmi e sistemi di riabilitazione e reinserimento lavorativo.

Le **conclusioni e i risultati del progetto**, spiega EU OSHA saranno resi facilmente accessibili mediante uno strumento di visualizzazione on-line, e le diverse relazioni e sintesi contribuiranno a diffondere gli obiettivi e i messaggi della campagna "*Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età*", che costituirà il fulcro dell'attività di sensibilizzazione per il 2016-2017.

Fonte: *Redazione InSic*

### **CONTROLLI A PRATO, IRREGOLARI DUE AZIENDE SU TRE**

È questo il risultato del primo anno della campagna ispettiva triennale "Lavoro Sicuro", indetta da Regione Toscana e Asl territoriali dopo la strage del Macrolotto del 1 dicembre

2013, quando in un'azienda di proprietà cinese (la "Teresa Moda") persero la vita sette operai in seguito a un incendio.

**Le imprese ispezionate sono state 3.341:** sono state riscontrate irregolarità nel 68,8% dei casi, che hanno comportato 1.870 informative di reato, di cui 186 con conseguente sequestro e chiusura, e 1.978 prescrizioni.

Le irregolarità più frequenti:

- 827 quelle che riguardano i macchinari;
- 774 gli impianti elettrici;
- 649 l'igiene;
- 340 i dormitori;
- 152 le cucine;
- 76 le cucine con bombole a gas.

L'importo delle sanzioni riscosso è di 3,4 milioni di euro, pari all'85% della somma derivante dalle prescrizioni comminate finora. Nei prossimi mesi è previsto il completamento delle ispezioni in tutte le 7.700 imprese tessili delle province di Firenze, Pistoia ed Empoli. Entro il 31 dicembre 2016 saranno sottoposte a controlli altre 1.100 imprese con una stima di 4,5 milioni di euro di sanzioni. Regioni ed enti locali stanno procedendo con il "Patto per il lavoro sicuro" al quale hanno aderito 155 società e con l'impegno per l'emersione fiscale.

### **L'ABC DELLO STRESS: LA RESILIENZA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE**

Indicazioni sull'importanza della promozione della salute in azienda e sulla costruzione di un'adeguata resilienza. Come migliorare il benessere, la salute dei lavoratori e la resilienza emotiva dei lavoratori.

*Fonte Punto sicuro.it*

Campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri per la gestione dello stress"

Versione online della "Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali"

Informazioni EU-OSHA sulla guida elettronica

### **INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI, CIRCOLARE RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI INAIL DAL 1° LUGLIO**

**Rivalutazione delle prestazioni per infortunio lavoro e malattia professionale** nei settori industria (e marittimo), agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

Publicata da Inail la Circolare n.73 del 23 settembre 2015 con le indicazioni in merito alla rivalutazione annuale delle **prestazioni citate a decorrenza 1° luglio 2015**.

### **INAIL: IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI "PRIME CURE"**

Il lavoro è stato condotto con l'intento di fornire ai Datori di Lavoro, ai Servizi di Prevenzione e Protezione e a quanti operano nel campo della SSL un ausilio concreto alla valutazione del rischio biologico, con opportuni riferimenti allo stato microbiologico dell'aria, al tipo di ambiente di lavoro e alla particolare tipologia di mansioni e attività di lavoro svolte.

*Fonte: INAIL*

### **INAIL: DAL PALCOSCENICO ALLA REALTÀ, A SCUOLA DI PREVENZIONE**

Il progetto, nato dalla collaborazione tra la direzione regionale Inail, l'assessorato alla Salute della Regione, l'Ufficio scolastico regionale e i teatri di Bari, dal 2012 ha già coinvolto ben 35mila studenti di 322 istituti superiori, che hanno beneficiato di investimenti in sicurezza scolastica per oltre 170mila euro.

*Fonte INAIL*

### **FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE VITTIME GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO, IN GU PRESTAZIONI 2015**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, il **decreto del Ministero**

**del Lavoro** 9 luglio 2015 con la determinazione per l'esercizio finanziario 2015 degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, riguardanti gli **eventi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015**.

*Fonte INAIL*

### **INAIL: PREMIO GIORNALISTICO "PIETRO DI DONATO", UNA SEZIONE SPECIALE DEDICATA A SANTO DELLA VOLPE**

Giunto alla quarta edizione, il concorso, promosso dal Comune di Taranta Peligna in collaborazione con Inail Abruzzo, si rivolge agli autori di articoli e servizi radio-televisivi sul tema della sicurezza in ambiente di lavoro. Una sezione speciale dedicata all'inviato della Rai Santo Della Volpe.

*Fonte INAIL*

### **LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE**

Il settore delle costruzioni rappresenta un'attività particolarmente rischiosa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione, affrontando le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all'organizzazione del cantiere, intende fornire una guida sull'applicazione della normativa vigente sui cantieri, tentando di proporre una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza, incentrata su un'attenta valutazione dei rischi presenti.

Il volume si rivolge, pertanto, a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs n.81/08 e s.m.i. proponendo, anche con l'ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS.

*Fonte INAIL*

[clicca qui](#)

## SENTENZE

### **DA OLYMPUS**

#### **AMIANTO, RICHIESTE CONDANNE FINO A NOVE ANNI, SECONDO PROCESSO PIRELLI A MILANO**

Pene fino ai nove anni di reclusione. Si è chiusa in data 8 settembre 2015, a Milano, la requisitoria del pm Maurizio Ascione nel secondo processo per morti da amianto che vede coinvolti ex dirigenti della Pirelli dal 1979 al 1989.

Il pm ha chiesto condanne tra i nove e i quattro anni e sei mesi di reclusione per sette dei dieci imputati. Per gli altri tre è stata chiesta l'assoluzione. Stralciata la posizione di un ulteriore imputato per motivi di salute. L'accusa è concorso in omicidio colposo e lesioni gravissime, e concerne 28 casi di malattia e morte per amianto che hanno colpito operai Pirelli. Quello in corso a Milano è il secondo processo per morti da amianto tra i lavoratori della Pirelli. Lo scorso luglio gli stessi undici imputati dell'attuale *Pirelli bis* sono stati condannati per altri 24 casi di patologie asbesto correlate contratte da dipendenti degli stabilimenti di viale Sarca e via Ripamonti.

*Fonte Quotidiano sicurezza.it*

#### **INFORTUNI FUORI ORARIO DI LAVORO: AZIENDA RESPONSABILE**

Le **responsabilità** dell'azienda nel caso di **infortuni sul lavoro** di un dipendente restano tali, sul fronte giuridico, anche se c'è stata negligenza da parte del lavoratore infortunato e anche se l'incidente avviene fuori orario di lavoro: lo stabilisce la Corte di Cassazione, in relazione al caso di un operaio edile caduto dall'impalcatura di un cantiere. L'impresa è stata ritenuta responsabile di lesioni personali colpose, anche se in effetti il dipendente

aveva commesso una serie di **irregolarità**, presentandosi in cantiere fuori dall'orario di lavoro e non indossando l'imbracatura di sicurezza.

I giudici di Cassazione, con *sentenza* 37598 del 16 settembre 2015, sottolineano che le **misure di sicurezza** sul cantiere erano comunque insufficienti: mancavano reti di protezione e impalcature adeguate. Non aver indossato l'imbracatura di sicurezza fornita è certamente motivo di **negligenza del lavoratore** ma non esclude le responsabilità del datore di lavoro. Così come non è rilevante il fatto che l'incidente sia avvenuto al di fuori orario di lavoro: il dipendente stava comunque svolgendo le sue mansioni e di fatto è questo il dato determinante.

L'unico caso in cui il datore di lavoro non è responsabile, ricorda la Cassazione, è rappresentato da una causa del tutto estranea al processo produttivo e alle mansioni attribuite, con carattere di **eccezionalità** ed **esorbitanza**. Nel caso specifico, invece, mancavano questi elementi. Viceversa, è certo che erano assenti misure di **sicurezza sul lavoro** obbligatorie, come un'impalcatura a norma e una rete anticaduta, e il fatto che il lavoratore non indossasse gli indumenti di sicurezza è un'**aggravante a carico dell'impresa**, che non è riuscita a dare a quest'obbligo il carattere di assoluta prioritaria necessità.

### **DIRETTORE DI STABILIMENTO: È IL GARANTE DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA DEL LAVORATORE**

La Cassazione Penale, con **sent. n. 13858/2015**, ha rigettato il ricorso del **direttore di stabilimento** di una società per azioni, a seguito del riconoscimento della sua responsabilità per l'infortunio di un lavoratore, in quanto, per la posizione che ricopre, è il garante della tutela antinfortunistica dei lavoratori all'interno dell'azienda, a prescindere dall'esistenza o meno di una delega di funzioni.

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia*

### **MOBBING: LA CASSAZIONE SPIEGA QUANDO SCATTA**

La sentenza n.87 del 10 gennaio 2012 emessa dalla Corte di **Cassazione**, evidenzia quali sono i comportamenti che possono essere considerati di **mobbing**. Una volta che la situazione di disagio si configuri come tale, la **condotta lesiva** giustifica infatti la causa ed il conseguente **risarcimento** del danno.

Come ricorda la Cassazione, il mobbing si definisce come:

*«una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambienti di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di **prevaricazione** o di **persecuzione psicologica**, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità».*

#### **Elementi probatori**

Tra gli **elementi riconosciuti** dalla Corte di Cassazione come mobbing sul lavoro, e quindi necessari affinché si prefiguri un'accusa, sono:

- ↪ molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio;
- ↪ evento lesivo della salute;
- ↪ nesso tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica;
- ↪ prova dell'intento persecutorio.

*Fonte PMI*

### **INFORTUNI IN ITINERE: CASSAZIONE SENTENZA N.17685/2015**

Per **infortuni in itinere** sono quelli occorsi durante il normale percorso casa lavoro, o durante la pausa pranzo dal luogo di lavoro a quello in cui si consumano i pasti. Ma non tutti gli infortuni che occorrono sul tragitto fra casa e ufficio sono da considerarsi in itinere: la causa violenta dell'incidente deve risultare connessa all'attività di servizio.



A stabilire i limiti della nozione di “occasione di lavoro” prevista dalla giurisprudenza di legittimità è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 17685/2015. Secondo l’INAIL il risarcimento spetta se sussistono sia il requisito della **causa violenta** (rapida, esterna e concentrata in un breve arco di tempo) che quello dell’**occasione di lavoro**. Non è invece indennizzabile il fatto doloso da parte di terzi quando il **collegamento con il tragitto casa-lavoro** dell’infortunato si rivela assolutamente **marginale** e fondato soltanto su una mera coincidenza di tempo e di luogo, ad esempio se il lavoratore viene aggredito per motivi personali.

#### *Sentenza Cassazione*

Per tali motivi, nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso presentato da parte degli eredi di una donna che chiedevano all’INAIL il risarcimento per infortunio in itinere dopo che la lavoratrice era stata accoltellata dal proprio convivente nel normale tragitto tra casa e lavoro, in un orario prossimo a quello di ingresso in ufficio.

### **I MATERIALI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI?**

I **materiali derivanti dalla demolizione** di un edificio non possono essere considerati **sottoprodotti, ma sono rifiuti**. Vanno quindi portati in discarica e non possono essere riutilizzati.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, **Sentenza 33028/2015**, circa l’illecita gestione dei rifiuti (sanzionata dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e la dubbia natura degli inerti da demolizione.

## **CASSAZIONE**

### **CASSAZIONE PENALE**

1. Cassazione Penale, 16 settembre 2015, n. 37598 - **Entra in cantiere fuori dall'orario di lavoro e cade dall'impalcatura. Responsabilità per l'assenza di misure di sicurezza**
2. Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, 16 settembre 2015, n. 37425 - **Varie violazioni da parte del legale rappresentante di un forno: vie di uscita occupate, sporcizia nei bagni e omesso controllo degli estintori**
3. Cassazione Penale, Sez. 3, 16 settembre 2015, n. 37378 - **Infortunio mortale nel corso di un rapporto lavorativo di natura fattuale: varie condotte di inosservanza della prevenzione antinfortunistica**
4. Cassazione Penale, Sez. 4, 11 settembre 2015, n. 36882 - **Amputazione del braccio e responsabilità datoriale: se manca la formazione non ha nessuna efficacia causale il comportamento dell'infortunato che ha dato occasione all'evento**
5. Cassazione Penale, Sez. 4, 10 settembre 2015, n. 36781- **Minore muore a seguito della caduta da una scala a chiocciola di un'abitazione: responsabilità dei costruttori per omissioni di progettazione e calcoli strutturali e inosservanza di norme di sicurezza**

## QUESITI

### **QUALI SONO LE TUTELE ECONOMICHE NEL CASO DI INIDONEITA' TEMPORANEA ALLA MANSIONE DI MARITTIMO?**

Ai lavoratori marittimi di I e II categoria della gente di mare (personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo e personale addetto ai servizi complementari di bordo) dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione per infortunio o malattia professionale, è dovuta dall'INAIL, per il periodo di temporanea inidoneità e al massimo per un anno, una indennità giornaliera, sostitutiva della retribuzione, pari al 75% di quanto percepito dal marittimo nei 30 giorni precedenti lo sbarco, con esclusione del compenso del lavoro straordinario; è utile anche l'indennità di navigazione, nella misura del 50%, in quanto erogata con carattere di continuità.

L'INAIL, con circolare n.66/2015 ha precisato che, laddove la competenza a trattare la pratica risulti la sede compartimentale ex Ipsema, il parere medico legale in merito alla "riconducibilità della inidoneità temporanea alla navigazione (accertata dalla Commissione medica permanente di primo grado) ad un solo evento infortunistico o ad una malattia professionale riconosciuta dall'INAIL", dovrà essere richiesto alla sede locale INAIL in base al domicilio dell'assicurato.

L'INAIL assicura che le nuove disposizioni si applicano sia ai casi futuri, sia a quelli in corso d'istruttoria.

Fonte INAIL.

### **RIPORTIAMO TRE QUESITI DELLA BANCA DATI SICUROMNIA**

Le risposte sono di **Rocchina Staiano** Docente in Diritto della previdenza, delle assicurazioni sociali e Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Università di Teramo

### **INFORTUNIO IN ITINERE E MALATTIA PROFESSIONALE**

**L'INAIL riconosce il diritto all'indennità-rendita per malattia professionale nel caso in cui il lavoratore, per raggiungere il posto di lavoro, utilizzi il mezzo di trasporto privato?**

**Secondo L'Esperto NO.** La giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che la rendita per malattia professionale richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno **stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa**, che in casi di fattori plurimi deve costituire "la condizione sine qua non della malattia". Ed infatti i giudici di legittimità proprio sulla base dello stretto legame tra attività lavorativa e malattia hanno distinto, ad esempio, la rendita dall'equo indennizzo per il cui riconoscimento è stato ritenuto sufficiente che la menomazione subita dal lavoratore sia comunque connessa con il servizio prestato (Cass. Civ., sez. lav., 20 agosto 2004, n. 16392; Cass. Civ., sez. lav., 23 novembre 2010, n. 23674). Inoltre, il requisito della **inscindibile connessione** tra rendita ed attività lavorativa caratterizza anche la differenza tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro. Solo in relazione a quest'ultimo secondo un indirizzo ormai consolidato la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa (Cass. Civ., sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6725), nonché per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell'attività di lavoro (Cass. Civ., sez. lav. 10 luglio 2012, n. 11545). E che gli istituti scrutinati siano ontologicamente diversi si evince anche dalla lettura **dell'art. 3 del DPR 30 giugno 1924 n. 11224** che ricollega l'assicurazione per le malattie professionali a specifiche tabelle a dimostrazione della configurabilità di un nesso eziologico tra malattia ed esercizio di attività lavorativa con possibili effetti morbigeni. In altri termini il D.P.R. n. 1124/65 distingue tra due ben diverse qualificazioni giuridiche di eventi lesivi oggetto di tutela, ossia "**infortunio sul lavoro**" e "**malattia professionale**".

Questi eventi, legittimando domande con una diversa causa pretendi (agente patogeno che nella generalità dei casi provoca la malattia con azione lenta e prolungata nel tempo o fatto lesivo dell'integrità dell'organismo che si caratterizza generalmente per esaurirsi in tempi limitati) ed un diverso petitum (diversa prestazione dovuta dall'Istituto), richiedono conseguentemente sul versante processuale una distinta articolazione delle prove con riguardo anche al nesso eziologico.

Corollario di quanto ora detto è che non è consentito procedere tout court ad una interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l'infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest'ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto "*venga causata dal lavoro*" e "*non contratta in occasione di lavoro*".

Considerazione questa che vale per **non estendere** anche alla malattia professionale orientamenti giurisprudenziali sorti sulla base di un **collegamento funzionale** in materia di infortunio sul lavoro tra l'attività di locomozione e di spostamento e quella di stretta esecuzione dell'attività lavorativa; collegamento il cui riconoscimento da parte della stessa giurisprudenza è stato per di più sottoposto a rigorosa verifica di precisi presupposti (cfr al riguardo da ultimo ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6725).

### **AMIANTO E RIFIUTO DI SVOLGERE LA PRESTAZIONE**

**È possibile far condannare, attraverso il ricorso al giudice del lavoro, l'azienda a pagare le retribuzioni a titolo di risarcimento del danno in favore di alcuni dipendenti che si sono rifiutati di eseguire la prestazione in ambienti pericolosi perché a rischio amianto?**

**Secondo l'Esperto SÌ.** Premettendo che la **Cass. civ., 1 febbraio 2008 n. 2491** e **Cass. civ., 14 gennaio 2005 n. 644** (ambidue in materia di cautele contro il rischio da amianto), stabiliscono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, **l'omessa predisposizione** da parte del datore di lavoro di **tutte quelle misure e cautele** atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.

E' poi acquisita la regola secondo la quale, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio **il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni** la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr. Cass. civ., sez. lav. 18 maggio 2006 n. 11664, la quale afferma che è legittimo il comportamento del lavoratore che rifiuta la prestazione lavorativa a causa delle condizioni di insalubrità e pericolosità per la salute esistenti nel luogo di lavoro).

### **RSPP E RLS: POSSIBILE IL CUMULO DELLE FUNZIONI?**

**C'è incompatibilità delle mansioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione assegnate ad un determinato lavoratore con quelle di rappresentante della sicurezza?**

**Secondo l'Esperto SÌ.** Nel sistema delineato dal **D. Lgs. n.626/94**, oggi **D.Lgs. n.81/2008** e s.m.i, la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. f del D. Lgs 81/2008), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, lett. i, del D.Lgs. 81/2008) **non sono cumulabili** nella stessa persona.

**Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione** è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell'espletamento di un'attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente; esercita, quindi, prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative

alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori.

**Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall'azienda nel settore della sicurezza; deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio; deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda (art. 50 del D.Lgs. 81/2008), nonché sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori (art. 50 del D. Lgs. 81/2008), e sulla organizzazione della formazione di tali addetti (art. 50 del D. Lgs. 81/2008); svolge tutta una serie di funzioni, elencate nell'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell'attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

**Concentrare nella stessa persona** le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro, significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero. E' come se, nei casi in cui può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il datore di lavoro fosse eletto dai lavoratori come loro rappresentante per la sicurezza.

*Chiaramente diversa è la volontà della legge, che richiede entrambe le figure per una azione di prevenzione costantemente perseguita da parte datoriale e controllata dai lavoratori.*

### **QUALI SONO I REQUISITI PER GLI INGEGNERI DOCENTI NEI CORSI DI RSPP?**

Il **Ministero del Lavoro**, con interpello n. 2 del 25 giugno 2015, ha risposto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri sui **requisiti** per il **docente** nei corsi di formazione su **salute e sicurezza** sul lavoro, come previsto dal DM 6 marzo 2013. Obiettivo della richiesta, verificare la possibilità per l'**ingegnere** che si occupa professionalmente di questi temi:

*«di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato».*

#### **Requisiti**

Il Ministero ricorda che i requisiti per insegnare nei **corsi per Responsabile** del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**) - per lavoratori, dirigenti e preposti – sono individuati dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, di attuazione dell'art. 6, c.8, lettera m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008. Tale decreto identifica come **prerequisito** il diploma di scuola media superiore (da cui è però esente il datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) e sei specifici **requisiti**, la cui dimostrazione è a carico del docente.

La **qualificazione** opera segnatamente rispetto a tre distinte **aree tematiche** di formazione:

1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari;
3. area relazioni/comunicazioni.

### **OPERAI QUALIFICATI CON PATENTINO CERTIFICATO**

#### **COS'È IL "PATENTINO CERTIFICATO" ?**

Il "patentino certificato" è un documento che abilita un operaio alla conduzione di Macchine Complesse di Piccolo o Grande Diametro, nel settore delle indagini e perforazioni nel

sottosuolo e del consolidamento di terreni. Il patentino è rilasciato dalle Scuole Edili. Ha validità di 5 anni.

**PER QUALI CATEGORIE OCCORRE AVERE OPERAI QUALIFICATI CON "PATENTINO CERTIFICATO" ?**

L'AVCP, nel Manuale del luglio 2011, chiarisce, in via esemplificativa, che la presenza di personale qualificato con patentino è prevista per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35.

**E' sempre obbligatorio assumere operai qualificati nel numero minimo indicato dal Regolamento?**

**SI, SEMPRE.** L'AVCP ha chiarito che l'obbligo sussiste anche quando il CCNL applicato dall'impresa non prevede la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato (\*)

**L'obbligo sussiste anche in assenza di lavori in corso?**

**SI.** La norma pare diretta proprio ad evitare che imprese che non posseggono attrezzature per le perforazioni, ricorrano al noleggio a caldo o a freddo per l'esecuzione dei lavori, senza avere operai con una specifica formazione.

La disposizione anticipa un probabile prossimo aggiornamento del Regolamento vigente, che imporrebbe il possesso di attrezzature specifiche per opere specializzate, già in sede di qualificazione SOA. Rimarrebbe comunque possibile ricorrere al noleggio nel caso l'impresa sia impegnata su più cantieri.

**Quanti operai qualificati occorre avere?**

Il numero minimo di *operai qualificati con patentino certificato*, assunti con contratto di lavoro subordinato, è prescritto dal Regolamento vigente, in funzione della classifica che l'impresa intende conseguire, come da tabella che segue:

classifica I	almeno n. 1 operaio qualificato	
classifica II	almeno n. 2	“
classifica III e III-bis	almeno n. 3	“
classifica IV e IV-bis	almeno n. 4	"
classifica V	almeno n. 5	"
classifica VI	almeno n. 7	"
classifica VII	almeno n. 9	"
classifica VIII	almeno n. 11	"

**Come si ottiene il "patentino certificato" ?**

Per ottenere il patentino è necessario che l'operaio frequenti un apposito corso presso una Scuola Edile. Il Progetto di formazione prevede:

**1. due Profili Operatore:**

- ↳ operatore/perforatore grande diametro (perforazioni con  $\varnothing > 300$  mm, per l'esecuzione di fondazioni speciali: pali in CFA; diaframmi, pali trivellati o battuti o vibro-infissi, centrale fango bentonitico);
- ↳ operatore/perforatore piccolo diametro (perforazioni con  $\varnothing \leq 300$  mm millimetri, per l'esecuzione di sondaggi e consolidamento terreni: micropali, tiranti, Jet-grouting, infilaggi, centrale iniezione);

**2.tre percorsi formativi :**

- ↳ percorso di ABILITAZIONE (40 ore) per operatori con almeno 3 anni di esperienza; si conclude con l'esame per il patentino;
- ↳ percorso di INSERIMENTO (480 ore) per giovani con almeno 18 anni o senza

esperienza; si conclude con l'esame per il patentino;

↳ percorso di AGGIORNAMENTO (24 ore) per operatori con patentino scaduto;

**3. un corso di 16 ore** per operatori già in possesso di un Patentino e interessati a conseguire l'altro, qualora in grado di comprovare almeno tre anni di esperienza nella lavorazione per la quale richiedono il nuovo patentino; per operatori privi di esperienza nella nuova area, il passaggio comporta un aumento delle ore di pratica (fino a 40 ore aggiuntive) sui seguenti argomenti: operazione di montaggio e smontaggio delle attrezzature dal punto di vista della sicurezza, pratiche di scavo e di perforazione (il numero delle ore varia a seconda che si tratti di perforazione o sondaggio), strumenti di controllo e rilevazione dati, manutenzione.

Le materie dei corsi: sicurezza sul lavoro nel cantiere; gestione ambientale; tipi di macchine e procedure esecutive in sicurezza; manutenzione della macchina; motoristica; officina di cantiere; posizionamento; prova di perforazione; trasporto della macchina.

**Attestati di frequenza a corsi di tipo diverso possono sostituire il "patentino certificato"?**

**NO.** Gli unici corsi validi ai fini del rispetto della disposizione contenuta nel Regolamento vigente sono quelli abilitanti allo svolgimento della mansione di operatore/perforatore piccolo/grande diametro, che si concludono con il conseguimento del patentino.

Corsi di altra natura ( ad es. per "addetto al lavoro in verticale con funi (rocciatori)" ) seguiti - ove specifiche condizioni di lavoro lo richiedano - in adempimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 (Sicurezza sul lavoro) nessuna valenza hanno ai fini del rilascio del patentino. Non possono quindi ritenersi sostitutivi dei corsi per perforatori.

**Il Patentino ha una validità di 5 anni. Alla scadenza, vengono valutate:**

- ↳ le condizioni fisiche del lavoratore (certificato medico);
- ↳ la continuità lavorativa (autocertificata dall'impresa, ai sensi del DPR 445/2000 e smi); nel caso di incidente che abbia provocato danni a cose e persone per negligenza del conduttore, lo stesso deve ripetere l'esame sulla conduzione e in materia di sicurezza.

**Quali documenti deve fornire l'impresa ai fini della dimostrazione del rispetto del requisito?**

La documentazione da presentare è la seguente:

- ↳ Dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/00) del Rappresentante Legale, che individui gli operai qualificati, assunti con contratto di lavoro subordinato, muniti di patentino certificato e in numero non inferiore a quanto stabilito dall'art. 79, c. 19;
- ↳ copia autentica di documentazione attestante il possesso del patentino certificato da parte di ciascun operaio specializzato;
- ↳ copia conforme dell'estratto del LUV attestante l'assunzione degli operai qualificati.

**I riferimenti normativi**

1. Nuovo Regolamento: DPR 207/2010, art. 79 comma 19;
2. D.Lgs. n. 81/2008, art. 18 co. 1 lett. e), art. 20 co. 1 e 2 lett. h), art. 37 co. 1 e 2, art. 73.

**(\*) La figura è stata introdotta dai CCNL Edilizia Industria ed Edilizia Artigianato nel 2008.**

**VISITE MEDICHE PREVENTIVE: PER QUANTO TEMPO VALGONO?**

**E' necessario effettuare una nuova visita medica preventiva in caso di riassunzione dello stesso lavoratore per la medesima mansione?**

Riportiamo un articolo tratto da "Articolo 19" n. 02/2014, bollettino di informazione e comunicazione degli RLS della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali.

### **Visite mediche preventive: per quanto tempo valgono? di Leopoldo Magelli**

Come è noto, la visita medica preventiva viene effettuata prima che il lavoratore interessato inizi a svolgere la sua mansione/attività a rischio, per accertare se è idoneo a svolgere tale specifica mansione/attività, constatando quindi che non esistano controindicazioni al lavoro a cui è destinato ed ai suoi rischi.

Tale visita è disciplinata dall'art. 41 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., al comma 2, che così recita: visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

Si coglie l'occasione per ricordare due importanti elementi, correlati al quesito in oggetto:

- 1) All'art. 2-bis si precisa che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
- 2) All'art. 41, comma 9, si precisa che Contro il giudizio emesso in sede di visita preventiva (anche il fase preassuntiva) è ammesso il ricorso del lavoratore: entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Il quesito che ci è stato posto è il seguente: **se un lavoratore è stato dichiarato idoneo alla sua mansione specifica alla visita preventiva e poi, per qualsiasi motivo, viene a cessare il rapporto di lavoro con quell'azienda, un eventuale rientro nell'azienda per svolgere la stessa mansione (o una mansione analoga in termini di profilo di rischio) obbliga l'azienda ed il lavoratore a svolgere una nuova visita preventiva?**

La risposta della **Commissione per gli Interpelli** ha fornito una risposta ufficiale a questo quesito (cfr. Interpello N. 8/2013 del 24/10/2013) ed al suo parere ci atterremo nella nostra risposta.

La Commissione, partendo dalla considerazione che la visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, è prevista con una periodicità di norma di in una volta l'anno (salvo i casi in cui specifici riferimenti normativi non prevedano diversamente), ritiene di poter assumere lo stesso intervallo temporale (un anno) come limite di validità di una visita preventiva (ovviamente a parità di mansione e quindi di rischi).

Pertanto la Commissione così si pronuncia:

“Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica [...] e comunque per un periodo non superiore a un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”.

Attenzione però a non interpretare male questo parere:

esso infatti si applica solo al caso in cui il nuovo accesso (dopo una cessazione dal lavoro) alla stessa mansione a rischio per cui si era stati dichiarati idonei avviene nella stessa azienda, mentre non vale ovviamente per assunzioni, anche entro un anno dalla prima visita preventiva, in aziende diverse.

Infine si fa notare che dire “il datore di lavoro non è tenuto” non equivale a dire che è vietato effettuarla, quindi il datore di lavoro potrebbe decidere, magari in accordo col medico competente, di rieffettuare una nuova visita preventiva.

### **NUOVI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state pubblicate, in data 24 settembre, le risposte della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva in merito ai seguenti quesiti:

- 1) destinatario: ANAV e ASSTRA -istanza: **contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - categoria degli autoferrotranvieri**
- 2) destinatario: Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - istanza: **riposi giornalieri della lavoratrice madre**

- 3) destinatario: ANGEM - istanza: **certificato penale del casellario giudiziale**
- 4) destinatario: ANCI - istanza: **proroga contratti di lavoro e tempo determinato - normativa emergenziale post sisma 6 aprile 2009**

Per consultare le risposte ai quesiti vai alla Sezione dedicata nel sito del Ministero del Lavoro.

### **IL DATORE DI LAVORO E' TENUTO A LAVARE GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE DEI SUOI DIPENDENTI?**

Rispondiamo ricordando che la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8585 del 28 aprile 2015 impone al datore di lavoro l'obbligo della manutenzione degli indumenti di lavoro. L'obbligo sussiste nel momento in cui detti indumenti da lavoro sono qualificabili come **dispositivi di protezione individuale**.

### **SEGNALETICA ORIZZONTALE: COME REALIZZARLA ?**

*Un Quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro riguarda da vicino la realizzazione della segnaletica orizzontale in uno stabilimento: la segnaletica che regola il traffico di mezzi di lavoro (principalmente carrelli elevatori) e di pedoni deve rispettare i requisiti del codice della Strada o può seguire uno standard comune ad altri stabilimenti? Risponde l'Ing. Lucio Fattori, Ingegnere, RSPP e consulente*

#### **Il Quesito**

**All'interno di capannoni industriali di proprietà privata, la segnaletica orizzontale che regola il traffico di mezzi di lavoro (principalmente carrelli elevatori) e di pedoni deve rispettare i requisiti del codice della strada o può essere a discrezione del Datore di Lavoro? Si può in altre parole adottare uno standard comune ad altri stabilimenti europei così come richiesto da una casa madre o esiste una specifica norma italiana che ne definisce le modalità di realizzazione? Nello specifico anziché prevedere gli attraversamenti pedonali zebraati si vogliono realizzare gli stessi più larghi e di colore pieno giallo con delle strisce intermittenti verdi.**

#### **Secondo l'Esperto**

Il quesito fa riferimento agli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel **D.Lgs. 81/08** sono disciplinati dal **Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro"**.

#### **L'Art. 161 - Campo di applicazione riporta:**

1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Si evince quindi che il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può **escludere** quanto prescritto per la definizione della **segnaletica orizzontale aziendale** dagli obblighi del **Codice della Strada** e dai relativi regolamenti di attuazione. Si tenga presente che il Codice della Strada regola la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale. Nel caso della segnaletica aziendale invece i lavoratori operano su **spazi definiti** e il significato della segnaletica può essere chiarito e illustrato per esempio nel corso di **incontri informativi o formativi aziendali**.

#### **L'Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro evidenzia:**

Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII , il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII .



Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare **soluzioni di comprovata validità** oppure, "se del caso", fare riferimento alla **legislazione vigente** per la regolazione del traffico stradale.

Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi **tre strumenti**:

1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.

L'Allegato citato, dal titolo "*Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione*" riporta:

2. Segnalazione delle vie di circolazione

2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.

2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate

Queste le indicazioni contenute nell'Allegato, che come si può notare sono abbastanza sintetiche e poco prescrittive e meritano quindi di essere sviluppate con ulteriori miglioramenti. La soluzione proposta dal lettore di utilizzare un **unico "codice"** in tutte le sedi aziendali, anche estere, può rivelarsi valida per garantire che i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui si trovino, condividano la comprensione del segnale.

In conclusione si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La **consultazione di norme di buona tecnica**, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.

*Per proporre il vostro quesito scrivere a [amsl@epcperiodici.it](mailto:amsl@epcperiodici.it). Il servizio è disponibile per utenti abbonati alla Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.*





**ITAL**

**<http://www.ital-uil.it/>**

**LA POLIZIA LOCALE IN SICUREZZA**

Pubblicata una ricerca promossa dal Patronato Ital e dalla **UIL FPL** sui rischi degli operatori della polizia locale.

**FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO**

Con decreto del Ministero del lavoro del 9 luglio 2015 (G.U. n. 221 del 23/9/2015) sono stati determinati gli importi della prestazione “una tantum” erogata dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, secondo le seguenti quattro tipologie riportate in tabella:

<b>Tipologia</b>	<b>Numero superstiti</b>	<b>Importo per nucleo superstiti (euro)</b>
A	1	3.500
B	2	7.000
C	3	10.500
D	+ di 3	17.300

Il DM indica i nuovi importi di questa prestazione, in relazione alle risorse disponibili e al numero dei familiari superstiti, fermi restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici individuati con decreto ministeriale del 19 novembre 2008.

Ricordiamo che il beneficio viene erogato ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria Inail.

Gli aventi diritto sono:

- il coniuge superstite; i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiori di anni 18, studenti e viventi a carico: fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, fino a 26 anni se studenti universitari. Inoltre i figli maggiorenni inabili finché permane l’inabilità;
- in mancanza di coniuge e/o figli: i genitori naturali o adottanti a carico del defunto; i fratelli o le sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico.

Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici n. 493/99 (c.d. “Assicurazione casalinghe”).

***Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione, gratuitamente, per fornire informazioni e assistenza.***

**INVALIDITA’: SOSPESE LE PRESTAZIONI PER ASSENTI A VISITA**

L’Inps, con comunicato stampa del 24 settembre 2015, informa che da ottobre procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati.

“Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate. In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto. Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva

comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità di concordare una nuova visita.”.

*Fonte INPS*

### **La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali**

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

**Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.**

**Numero verde 800 085303**



**BUON LAVORO A TUTTI GLI RLS/RLST 😊**

**SEGUITECI ANCHE SU:**

**LinkedIn**

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE  
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

*Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute*